



Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 22 SETTEMBRE 2021, N. 62

OGGETTO: *Misure organizzative di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione a COVID-19. Modifica alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2021, n. 36.*

Schema di deliberazione -----, n. -----

Verbale n. 24

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Marco	VINCENZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), con la quale, da ultimo, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;

VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche) convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19») e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2021, n. 36 (Nuove misure organizzative di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione a COVID-19);

PRESO ATTO della recente normativa nazionale e dell'evoluzione dell'andamento del quadro epidemiologico;

PRESO ATTO che l'articolo 9 quinquies del d.l. 52/2021, inserito dall'articolo 1 del d.l. 127/2021, prevede che le misure ivi previste decorrano dal 15 ottobre 2021;

RITENUTO pertanto di prorogare l'efficacia delle misure previste dalla citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36/2021 fino all'entrata in vigore di quelle previste dal citato articolo 9 quinquies;

RITENUTO altresì necessario adottare nuove disposizioni in materia di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione a COVID-19 in attuazione delle misure contenute nel citato articolo 9 quinquies e dell'andamento del quadro epidemiologico;

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di sostituire al punto 3 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2021, n. 36 le parole: "30 settembre 2021" con le seguenti: "14 ottobre 2021";
2. di adottare, in coerenza con le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 le seguenti misure:
 - a) è consentito l'accesso alle sedi del Consiglio regionale esclusivamente a tutti i soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modifiche, di seguito denominata certificazione verde, compresi i titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali, i dipendenti regionali, il personale che presta la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo presso il Consiglio regionale ed i visitatori, fatta eccezione dei soggetti esenti di cui al comma 3 dell'articolo 9 quinquies del d.l. 52/2021;
 - b) sono consentiti eventi ed iniziative aperti a soggetti esterni e la concessione degli spazi espositivi per raccolte pubbliche di fondi. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate in materia e nell'ordine cronologico di presentazione della richiesta, nel limite rispettivo, per ciascuna di esse, di una a settimana e con preavviso di almeno quindici giorni;
 - c) sono consentiti convegni e congressi da svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate in materia e nell'ordine cronologico di presentazione della richiesta, nel limite di uno a settimana e con preavviso di almeno quindici giorni;

- d) sono consentite visite di delegazioni, di rappresentanze di cittadini o di lavoratori, sindacati, di comitati o associazioni, di cittadini che intendono incontrare l'Ufficio di presidenza, i consiglieri o gli organismi di raccordo istituzionale, di controllo, di garanzia e di consultazione istituiti presso il Consiglio regionale, nel rispetto delle misure di cui alla lettera a);
 - e) è consentito assistere, presso gli spazi destinati al pubblico nei limiti della capienza degli stessi, ai lavori dell'Aula solo nei casi di sedute "in presenza", nel rispetto delle misure di cui alla lettera a);
 - f) è consentito lo svolgimento delle attività di ricevimento del pubblico e di erogazione diretta dei servizi o di assistenza allo stesso, preferibilmente con modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;
 - g) prevedere, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari, la Segretaria generale e i direttori dei servizi, in ordine alle esigenze organizzative di presenza di personale presso le strutture amministrative del Consiglio regionale, che la percentuale di presenza giornaliera dei dipendenti sia pari almeno al cinquanta per cento di quello complessivamente assegnato a ciascun servizio e che, per il personale di diretta collaborazione di cui ai capi II e III del Titolo II del Regolamento di organizzazione, sia pari ad almeno al cinquanta per cento della dotazione organica della rispettiva struttura di assegnazione;
 - h) prevedere l'accertamento e il rilevamento presso gli ingressi delle sedi del Consiglio, rispettivamente, del possesso della certificazione verde e della temperatura corporea a tutti i soggetti ai fini dell'accesso alle sedi stesse;
 - i) prevedere la messa a disposizione, a tutti i soggetti autorizzati all'accesso alle sedi del Consiglio, di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani nelle aree di accesso alle sedi stesse e negli ambienti aperti al pubblico;
 - j) è fatto obbligo per tutti i soggetti presenti presso le sedi del Consiglio regionale, per tutta la durata della presenza all'interno delle sedi stesse, di usare le protezioni delle vie respiratorie nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
 - k) prevedere l'esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico del Consiglio regionale, delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
 - l) è fatto obbligo per i dipendenti e per coloro che, a diverso titolo, operano presso il Consiglio regionale, in caso di insorgenza di sintomi da COVID-19, di comunicare tale circostanza alle autorità competenti, nonché, ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro, al datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. di demandare alla Segretaria generale e ai direttori dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti conseguenti;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sull'intranet del Consiglio regionale stesso.

LA SEGRETARIA
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Marco Vincenzi